

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA con sede in VIA ELIO CHIANESI 53 - 00144 ROMA (RM)

Cod.Fisc. 02153140583 - P.Iva 01033011006

— BILANCIO AL 31/12/2004 —

BILANCIO AL 31/12/2004		Debiti / crediti	Debiti / crediti		
		Entro eserc.succ.	Oltre eserc.succ.	Eserciz. corrente	Eserciz. preceden.
CENTO ECONOMICO					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	CONTRIBUTI IN C ESERCIZIO PER ASSISTENZA	0,00	0,00	52.644.431,61	81.993.846,33
2)	CONTRIBUTI IN C ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	0,00	0,00	7.911.000,00	8.857.025,00
3)	CONTRIBUTI IN C ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00	2.406.699,60	689.584,59
4)	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	15.375.257,64	12.686.999,36
5)	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	69.703,65	64.168,38
6)	CNPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	10.335.369,17	10.959.187,60
8)	VARIAZIONI DELLE RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV.NE, SEMIL., FINITI.	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot.VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	128.742.461,67	115.250.811,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1)	ACQUISTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	34.146.922,91	28.913.613,57
2)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0,00	0,00	5.359.693,42	4.959.538,50
3)	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PUBBLICO	0,00	0,00	1.891.507,00	1.408.482,42
4)	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATO	0,00	0,00	347.330,87	152.284,26
5)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	0,00	0,00	53.218.954,74	51.895.795,90
7)	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00	134.235,64	79.477,69
8)	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	0,00	0,00	5.413.173,33	5.277.451,25
9)	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.875.550,31	6.020.816,93
10)	PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	5.787.036,31	4.616.589,65
11)	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	0,00	0,00	7.766.129,06	6.604.226,92
12)	SERVIZI APPALTATI	0,00	0,00	12.015.190,98	9.042.040,12
13)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	198.274,18	214.027,87
14)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	11.093.901,38	10.745.159,73
15)	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	VARIAZ.REMANENZE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI.	0,00	0,00	-27.077,49	46.404,21
17)	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ.	0,00	0,00	921.932,07	2.210.443,49
	Tot.COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	144.162.754,71	132.166.332,51
Tot.DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA)					

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA con sede in VIA ELIO CHIAVESI 53 - 00144 ROMA (RM)

Cod.Fisc. 02153140583 - P.Iva 01033011006

— BILANCIO AL 31/12/2004 —

BILANCIO AL 31/12/2004	Debiti / crediti		Debiti / crediti	
	Entro eserc.succ.	Oltre eserc.succ.	Eserciz. corrente	Eserciz. preceden.
PRODUZIONE	0,00	0,00	-15.440.293,04	-16.935.541,25
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	945,41	115.588,82
2) ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3) INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	-1.774.174,16	-3.347.184,31
6) USCITE VARIE	0,00	0,00	-39.261,94	0,00
Tot.PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	-1.812.490,69	-3.231.595,49
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) MINUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
2) PLUSVALENZE	0,00	0,00	0,00	25.647,16
3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0,00	0,00	1.448.684,35	0,00
4) CONCORDI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
5) SOFFRAVVENienze E INSUSSISTENZE	0,00	0,00	2.754.121,82	5.690.238,38
Tot.PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	4.202.806,17	5.715.885,54
Tot.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	-13.049.977,56	-14.451.251,20
IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	5.264.339,96	5.424.357,71
UTILE D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	18.314.317,52	19.875.608,91

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.

Roma 29/04/2005

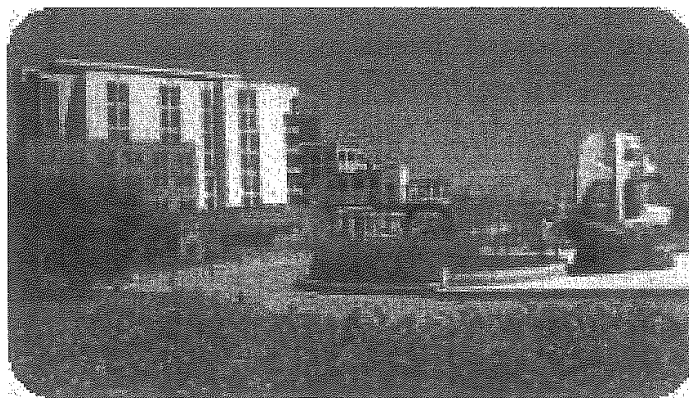
Il Dirigente del servizio Ragioneria e Bilancio

Il Direttore Amministrativo

Dott. Angelo Messiniani

I.F.O.

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2004



PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (I.R.C.C.S.) istituito con Regio Decreto n.1296 del 4 agosto 1932, la cui vocazione nel campo della ricerca medico-scientifica è stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 25 maggio 1981 e si caratterizzano per la loro attività nel campo dell'oncologia e della dermatologia.

Alla fine dell'anno 2000 è iniziata la dismissione delle sedi storiche dell'Istituto Regina Elena e dell'Istituto San Gallicano e la quasi totalità dell'attività assistenziale è stata trasferita nella struttura di Mostacciano, in Via Elio Chianesi n. 53, attuale Sede legale e amministrativa dell'Ente.

L'Ente di Diritto Pubblico I.F.O. comprende:

- l'Istituto Regina Elena, specializzato nella ricerca, studio e cura dei tumori;
- l'Istituto S. Maria e S. Gallicano, specializzato nella ricerca, studio e cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali, e delle malattie sessualmente trasmissibili.

L'Ente gestisce inoltre il Centro Didattico di Formazione e Specializzazione Professionale "Paolo Nazzaro" situato all'interno della struttura ospedaliera e una Farmacia in Roma, Via di S. Gallicano, 23.

Il fine istituzionale viene realizzato attraverso l'attività di ricerca scientifica e di assistenza, diagnosi e cura in campo oncologico e dermatologico, nell'ambito delle facoltà di cui alla L. 833 del 23/12/1978, al DPR n. 617 del 31/07/1980 e allo Statuto interno dell'Ente, adottato con i provvedimenti n. 586 del 18/07/01983 e n. 660 del 12/09/1983.

Pertanto, gli I.F.O. sono riconducibili tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con personalità di Diritto Pubblico e, in quanto tali, stanti le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 269/1993, sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

Alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le Aziende Ospedaliere (D.Lgs. 502/1992).

PARTE 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO: NORME E PRINCIPI

PAGINA BIANCA

LA NORMATIVA

La normativa di riferimento è:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 617 del 31 luglio 1980: “Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (art. 42, settimo comma della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833)”;
- Decreto Legislativo n. 269 del 30 giugno 1993: “Riordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell’articolo 1, comma 1 lettera H) della legge 23 ottobre 1992, numero 421”;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, numero 421”;
- Decreto Legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993: “Modificazioni al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Documento congiunto del Ministero per la Salute e del Ministero per l'Economica del 1996: “Percorso metodologico per l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”, redatto dal Gruppo di Lavoro Interministeriale costituito con Decreto Dirigenziale del

05/01/1996 registrato alla Ragioneria Centrale c/o il Ministero della Sanità il 19/01/1996;

- Il Decreto Interministeriale del 3 Settembre 1997: “Approvazione dello schema di Bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”;
- Circolare n. 73 del 25 ottobre 1998 del Ministero della Salute;
- Legge n. 258 del 31 Luglio 1997: “Conversione in Legge del Decreto Legge 19 Giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”;
- Decreto Legislativo n. 312 del 19/07/1998: “Disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”;
- Decreto Legislativo 229 del 19/06/1999: “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della legge 15.03.97, n. 59”;
- Deliberazione n. 516 dell’8 settembre 1999: “Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità”;

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del presidente della Repubblica 13 Febbraio 2001, n. 213 “Regolamento di semplificazione del procedimento per il Finanziamento della Ricerca Corrente e Finalizzata svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con Personalità Giuridica di Diritto Pubblico e Privato (n. 38, allegato 1, Legge n. 59/1997)”.

A questo si aggiungono le norme specifiche delle disposizioni generali sulla redazione del bilancio e, laddove mancanti, i principi contabili elaborati dalla Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché, soprattutto per i criteri di impostazione generale, alcuni confronti con i principi contabili internazionali IASC (International Accounting Standard Committee), anche in relazione all’attuale peculiare situazione italiana di evoluzione dei principi nazionali: l’Organismo Italiano di Contabilità infatti è stato oramai da tempo incaricato di verificare e dettare indirizzi per l’adozione dei nuovi principi internazionali IAS, che saranno in vigore dall’1/1/2005.

IL BILANCIO: DEFINIZIONE

Il Bilancio dell'Ente IFO, inteso come rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un definito periodo amministrativo, è riferito all'esercizio 2004, e coincide con l'anno solare.

Il suo scopo è di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. È uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'Ente in condizioni di normale funzionamento e non in situazioni particolare quali ad esempio la cessione o la liquidazione.

È redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge; è il documento che permette anche una valutazione dell'operato della Direzione che, attraverso di esso, rende conto dei propri risultati.

Così è stato inteso il bilancio di esercizio 2004 non soltanto per aderenza al Codice Civile, ma anche per concorde espressione dei principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) e IASC (International Accounting Standards Committee) e dei principi contabili nazionali emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Ragionieri.

PRINCIPI DI REDAZIONE, CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE

La redazione del presente bilancio si è ispirata ai dettami desumibili sia dal Codice Civile che dai citati principi contabili, nazionali ed internazionali.

La particolarità dell'Ente ha richiesto un attento esame e un'accurata selezione dei principi contabili al fine di rispondere al duplice scopo di:

- Chiarire il contesto di riferimento (norme e principi) in cui inquadrare il bilancio di un Ente pubblico redatto quanto più possibile secondo normative di provenienza “privatistica” (sebbene, e di seguito lo si vedrà nello specifico, alcune distinzioni non possano essere mai separate);
- Operare le scelte necessarie per contemperare l'esigenza di chiarezza e “funzionalità” del bilancio (come detto, per la programmazione, il controllo, l'analisi, ecc.) con la sua rappresentatività di un documento ufficiale volto a rappresentare con chiarezza il Risanamento economico dell'Ente.

PRINCIPI FONDAMENTALI (O CLAUSOLE GENERALI)

I principi fondamentali, o clausole generali, sono indicati dall'articolo 2423, ove si stabilisce che il bilancio deve esser redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero e corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

Al 2423 si può ricondurre anche l'articolo 2217 ove si dispone che il bilancio deve “*dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite*”.

Gli altri principi generali di redazione del bilancio vengono enunciati all'articolo 2423bis. Esso stabilisce l'osservanza dei seguenti principi:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività;
2. si possono indicare esclusivamente gli *utili realizzati* alla data di chiusura dell'esercizio;
3. si deve tener conto dei *proventi e degli oneri di competenza* dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei *rischi e delle perdite di competenza* dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere *valutati separatamente*;
6. i *criteri di valutazione* non possono essere modificati da un esercizio all'altro

MODIFICA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DA UN ESERCIZIO
ALL'ALTRO (CONTINUITA' O COSTANZA DI APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI E DEI CRITERI)

Nel rispetto di quanto stabilito dal punto 6 dell'art. 2423-bis, il bilancio dell'esercizio 2004 è redatto nella piena applicazione del criterio della continuità.

FINALITA' DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Secondo la normativa civile, il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. La sua *finalità* è quella di *rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il suo risultato economico*.

Tale principio fondamentale, o clausola generale, è indicata dall'articolo 2423 C.C., e può essere perseguita solo se i bilanci vengono redatti secondo logiche puramente conoscitive e con funzioni di oggettiva informazione.

A tale fondamentale principio si è uniformata, infatti, la redazione del bilancio 2004 degli I.F.O.

Il medesimo principio, è espresso sia nella Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91 (di recepimento della IV Direttiva CEE), sia nel Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements degli IAS quali basi

per la misurazione degli elementi del bilancio nonché nel documento 11 dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

PRINCIPIO DI UTILITA' DEL BILANCIO

Dalle definizioni del bilancio e delle sue finalità espresse nel Documento n. 11 dei Principi contabili nazionali discende il postulato del principio di *utilità* del bilancio di esercizio per i destinatari. Esso stabilisce che il bilancio di esercizio deve essere predisposto con l'intento di essere *concretamente utile* per i vari destinatari, i quali, nell'attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti, debbono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

E' necessario, inoltre, che tali dati siano, oltre che attendibili, anche analitici ed intelligenti affinché i diversi destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare le opportune verifiche e le previsioni sugli andamenti operativi futuri.

L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economia esposta nel bilancio di esercizio per essere *utile* deve essere, quindi, completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.